

Criptoplusvalenze tassate al 26%, ma l'investitore retail ha la franchigia

Chi sfrutta Etf o Etn rientra sotto la regolamentazione sui fondi d'investimento

Al bitcoin possono applicarsi le tutele sulla sollecitazione del pubblico risparmio

Vittorio Carlini



AFP Criptovalute. Sempre più bancomat per bitcoin

Bitcoin&co sui massimi storici? Inevitabilmente l'appetito per il guadagno aumenta. Soprattutto tra i piccoli investitori. Operatori retail che, da un lato, spesso dimenticano rischio e volatilità di simili asset; e che, dall'altro, scordano come anche nella criptosfera il fisco li osservi. Cioè: che esistono degli adempimenti da compiere. Su questo fronte, *in primis*, deve distinguersi tra chi sfrutta gli Etf (Etn in Europa) sui cryptoasset e chi, invece, investe direttamente sugli stessi. Ebbene: nel primo caso non rileva che il sottostante appartenga alla criptosfera e, pertanto, «si ricade – spiega Francesco Avella, fiscalista esperto di criptovalute - nell'ambito delle tradizionali regole sui fondi». Ad esempio: «sugli Etn europei è applicata l'aliquota del 26% sul provento realizzato tramite il fondo». In tal senso, nel momento in cui c'è l'acquisto di una quota dell'Etn, al livello di 10 e successivamente la si vende a 15, la base imponibile sarà di 5 e l'aliquota per l'appunto del 26%.

Rispetto, invece, al concreto adempimento degli obblighi la discriminante è data dall'appoggiarsi, o meno, ad un istituto finanziario stabilito in Italia oppure estero. «Nel primo caso, è quest'ultimo che adempie l'obbligo, quale sostituto d'imposta, del pagamento fiscale e di monitoraggio». Quando, al contrario, l'investitore utilizza un istituto straniero sarà lui a doversi fare carico di entrambi gli oneri in dichiarazione.

Già, gli oneri. Cosa accade, invece, nel momento in cui l'investimento è realizzato direttamente sui cryptoasset? Qui, va ricordato, manca un'apposita disciplina legislativa. Al di là di ciò, però, va detto che l'Agenzia delle entrate ha inquadrato le cryptocurrency, ai fini fiscali, nelle valute estere. «L'approccio- riprende Avella - in passato è stato oggetto di critiche. Tuttavia, da quando El Salvador ha attribuito corso legale al bitcoin, l'interpretazione in oggetto si è rafforzata». Ciò detto l'attenzione di chi possiede criptovalute deve indirizzarsi sulla possibile imposizione fiscale. In questo caso, nell'ipotesi di una plusvalenza, è prevista l'applicazione dell'aliquota sulle rendite finanziarie del 26%. Il pagamento, che deve essere realizzato nella dichiarazione dei redditi, prevede però una franchigia per i piccoli investitori. «Questa è costituita dall'importo delle cryptocurrency complessivamente possedute». Più specificatamente «si tratta del controvalore oltre la soglia di 51.645,69 euro detenuto per almeno sette giorni lavorativi consecutivi, in base al cambio dell'euro all'inizio del periodo d'imposta». Vale a dire: all'inizio dell'anno in cui è stata realizzata la plusvalenza. Ma non è solo una questione di potenziali pagamenti. Ovviamente sussiste l'obbligo di informazione. Qui il detentore degli asset in oggetto, nell'ambito del cosiddetto monitoraggio fiscale, deve comunicarlo tramite il quadro RW della dichiarazione dei redditi, anche se non è stata realizzata alcuna plusvalenza. Pure in questo caso per gli esperti restano dubbi e critiche, ma bisogna considerare che «la mera compilazione del quadro RW ha finalità informativa e non comporta in sé alcuna tassazione per il contribuente». Già, il contribuente. Qual è, allora, per quest'ultimo il valore cui le cryptocurrency devono essere indicate nella

dichiarazione dei redditi? «In un interpello del 2018 la Direzione regionale della Lombardia - conclude Avella - ha affermato che le criptovalute dovrebbero essere iscritte a valore di mercato». L'indicazione «non è condivisibile. Le cryptocurrency, in quanto scambiate su piattaforme virtuali ad oggi non assimilabili ai mercati regolamentati, devono, a mio parere, essere valorizzate nel quadro RW al loro costo d'acquisto».

Fin qui alcune considerazioni sul fisco. Quali però, vista l'assenza di una norma che regola i cryptoasset, le tutele dell'investitore? «Il bitcoin - risponde Andrea Conso, dello studio Annunziata & Conso - è più corretto, oggi, ricondurlo ad un investimento di natura finanziaria». Il regolamento Ue MiCa (atteso nel 2024), definendo crypto asset ciò che è assimilabile agli utility token (che legittimano a ricevere, a titolo gratuito od oneroso, un qualche bene o servizio) o alle stable coin, «sembra rafforzare quest'impostazione». Con il che, riconducendo il bitcoin al prodotto finanziario, «possono, in ipotesi, attivarsi rispetto ad esso le tutele previste nella sollecitazione del pubblico risparmio». Un esempio? Chi offre la criptovaluta ad un terzo dovrebbe contestualmente supportare la proposta «soddisfacendo le condizioni minime sull'informativa e il consenso consapevole».

© RIPRODUZIONE RISERVATA